



Camera di Commercio
Molise



**GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E
L'ETICHETTATURA DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
E
INDICAZIONE GEOGRAFICA**

Ottobre 2016



La presente guida è stata realizzata dalla Camera di commercio del Molise con l'assistenza tecnica di Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica.



INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. TERMINI E DEFINIZIONI	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
4. CLASSIFICAZIONE DEI VINI.....	8
5 ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP	10
5.1 Indicazioni obbligatorie	10
5.1.1 Indicazione della Denominazione di origine o Indicazione geografica.....	11
5.1.2 <i>Titolo alcolometrico effettivo</i>	12
5.1.3 <i>Indicazione della provenienza</i>	13
5.1.4 <i>Indicazione dell'imbottigliatore, produttore, venditore, importatore</i>	13
5.1.4 <i>Indicazione del tenore di zucchero</i>	16
5.1.5 <i>Presenza di allergeni</i>	17
5.1.6 <i>Numero di identificazione e/o lotto</i>	18
5.1.7 <i>Annata di produzione delle uve</i>	19
5.1.8 <i>Quantità</i>	19
5.2 Indicazioni facoltative.....	20
5.2.1 <i>Nome della varietà di vite</i>	21
5.2.2 <i>Indicazione del tenore di zucchero</i>	32
5.2.3 <i>Menzioni tradizionali</i>	33
5.2.4 <i>Simboli comunitari della DOP/IGP</i>	33
5.2.5 <i>Indicazioni relative a determinati metodi di produzione</i>	34
5.2.6 <i>Nome di una unità geografica più piccola o più ampia dell'area delimitata di produzione della DOP/IGP</i>	39
5.2.7 <i>Dichiarazione nutrizionale</i>	39
5.2.8 <i>Ulteriori indicazioni</i>	40
6 APPENDICE.....	41
6.1 Etichetta di un vino IGP	41
6.1 Etichetta di un vino DOP.....	42

1. INTRODUZIONE

La presente guida, realizzata dalla Camera di commercio del Molise con il supporto tecnico di Dintec, ha l'obiettivo di fornire un approfondimento sulla normativa in materia di **etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine (DOP) e Indicazione Geografica (IGP)** conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

La Guida è destinata principalmente agli operatori del settore ed al personale della Struttura di controllo della Camera di commercio del Molise nella valutazione della conformità delle etichette alla normativa di settore.

Il volume è strutturato nei seguenti capitoli:

1. il capitolo 2 fornisce un elenco dei termini e definizioni più ricorrenti utilizzati nella normativa e nel documento;
2. il capitolo 3 riporta le principali fonti normative comunitarie e nazionali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli;
3. il capitolo 4 illustra la classificazione dei vini alla luce della riforma introdotta dall'OCM del 2008;
4. il capitolo 5 illustra le modalità di etichettatura dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
5. nell'Appendice sono forniti esempi di etichette conformi alla normativa.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Principali definizioni richiamate nel presente volume:

Campo visivo: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare (Reg. Ue 1169/2011).

Denominazione di origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti (Reg. Ce 1308/2013):

- a) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- b) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- c) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- d) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

Etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono (Reg. Ce 1308/2013).

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (D.M. 13/08/2012, art.1).

Imbottigliamento: il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita (Reg. Ce 607/2009).

Imbottigliatore: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione Europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto (Reg. Ce 607/2009).

Importatore: la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità, che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie (Reg. Ce 607/2009).

Indicazione geografica: indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti (Reg. Ce 1308/2013):

- a) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- b) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- c) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- d) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Indirizzo: il nome del comune e dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore (Reg. Ce 607/2009).

OCM: Organizzazione Comune del Mercato, ovvero l'insieme di regole che la Commissione Europea stabilisce per disciplinare uno specifico mercato agricolo, in vista del raggiungimento di obiettivi di Politica Agricola Comune (PAC).

Produttore: la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico (Reg. Ce 607/2009).

Venditore: la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in

circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico (Reg. Ce 607/2009).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1308 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Reg. CE n. 607/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Reg. UE 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Reg. Ue n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

D.M. 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Reg. Ce n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

4. CLASSIFICAZIONE DEI VINI

Prima dell'entrata in vigore dell'OCM del 2008 i vini comunitari erano classificati in tre categorie: i V.Q.P.R.D. (Vini di qualità prodotti in regioni determinate), i vini IGT (Indicazione geografica Tipica) e i Vini da Tavola.

I V.Q.P.R.D., a loro volta, includevano le DOC (Denominazioni di Origine Controllata) e le DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita).

Con la nuova OCM la classificazione dei vini viene rimodulata nelle seguenti due categorie:

1. **vini con denominazione geografica:** sono i vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico; si distinguono in *vini DOP* (Denominazione di Origine Protetta) e *vini IGP* (Indicazione Geografica Protetta); nella categoria dei vini DOP sono confluiti le DOC e le DOCG, ovvero gli ex VQPRD (sigla che non potrà più essere utilizzata, assieme alle similari V.S.Q.P.R.D., V.L.Q.P.R.D., V.F.Q.P.R.D. relative ai vini spumante, vini liquorosi e vini frizzanti); in quella dei vini IGP sono confluiti i vini IGT.
2. **vini senza denominazione geografica** (o senza DOP/IGP): sono i vini che non vantano uno specifico legame al territorio; si distinguono in *vini varietali* (se rivendicano l'utilizzo di particolari vitigni e/o dell'annata di produzione) o *vini generici* (o vini comunitari).

Figura 1 - La classificazione dei vini comunitari



A seguito della nuova classificazione, anche i vini confluiscono nel sistema delle DOP e IGP, già adottato dalla Commissione Agricoltura UE ai sensi del Reg. Ue 1151/2012 per la tutela dei prodotti agroalimentari che vantano uno specifico legame con il territorio di produzione (es. Parmigiano Reggiano DOP, ecc.).

Per quanto riguarda i vini senza denominazione di origine, scompare la denominazione di vendita "Vino da tavola" sostituita da "Vino comunitario" o "Vino generico" oppure "Vino varietale" se, in quest'ultimo caso, è richiamato in etichetta il nome del vitigno e/o l'annata. Tuttavia, per differenziare i vini varietali dai vini IGP e, soprattutto, per non banalizzare l'uso dei vitigni autoctoni legati a specifiche denominazioni di origine e indicazioni geografiche, l'indicazione del vitigno sui vini varietali è limitata ad alcune varietà di uve come stabilito dalla normativa nazionale.

5 ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP

Si approfondiscono di seguito le modalità di etichettatura dei vini DOP (ovvero Doc e Docg) e dei vini IGP (ovvero Igt) in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per facilitare la lettura le indicazioni da riportare in etichetta sono stati suddivise in due tipologie:

- indicazioni obbligatorie, ovvero indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichette dei vini DOP/IGP;
- indicazioni facoltative, ovvero indicazioni aggiuntive che gli operatori possono fornire su base volontaria ma rispettando le regole stabilite dalla normativa di settore.

5.1 Indicazioni obbligatorie

I vini DOP e IGP devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni (Reg. Ce 1308/2013):

1. la denominazione di origine o l'indicazione geografica seguita, rispettivamente, dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o DOP, "Indicazione geografica protetta" o IGP, oppure dalle relative menzioni tradizionali in uso nel Paese;
2. il titolo alcolometrico volumico effettivo;
3. l'indicazione della provenienza;
4. l'indicazione dell'imbottigliatore o, per le categorie dei vini spumanti, del produttore o venditore e, se presente, dell'importatore nel caso di vini importati;
5. l'indicazione del tenore di zucchero, per le categorie dei vini spumanti;
6. la presenza di allergeni;
7. il numero di identificazione e/o lotto;
8. l'annata delle uve, solo per i vini DOP (D. Lgs. 61/2010);
9. l'indicazione della quantità;

Tutte le indicazioni obbligatorie - ad eccezione del lotto, di quelle concernenti la presenza di allergeni e, ove necessario, dell'importatore - devono figurare nello stesso campo visivo principale, in modo che possano essere lette contemporaneamente senza necessità di ruotare il recipiente (Reg. Ce 607/2009).

Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate con caratteri indelebili, chiaramente distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, e devono essere di grandezza pari (o superiore) a 1,2 mm calcolato sull'altezza della parte mediana del font prescelto (Reg. Ue 1169/2011).

Figura 2 - Dimensioni del carattere delle indicazioni obbligatorie



Approfondiamo di seguito le corrette modalità di indicazione ed i possibili casi di esclusione.

5.1.1 Indicazione della Denominazione di origine o Indicazione geografica

La normativa comunitaria contempla la possibilità di sostituire le indicazioni comunitarie "Denominazione di origine protetta", "Indicazione geografica

protetta” ed i relativi acronimi “DOP” e “IGP” con le corrispondenti menzioni tradizionali in uso nel Paese ovvero, per l’Italia, “Denominazione di origine controllata” (o DOC), “Denominazione di origine controllata e garantita” (o DOCG), “Indicazione geografica tipica” (o IGT).¹

E’ facoltà del produttore utilizzare le menzioni tradizionali da sole o congiuntamente alle corrispondenti espressioni comunitarie.

Il termine Denominazione di Origine Protetta e/o la relativa menzione tradizionale italiana può essere omissa per i seguenti vini: Asti, Marsala, Franciacorta, come stabilito dal Reg. Ce 607/2009 all’art. 59.

5.1.2 Titolo alcolometrico effettivo

Il valore del titolo alcolometrico effettivo deve essere riportato per unità o mezze unità di percentuale di volume e può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o dall’abbreviazione “alc” e seguito dal simbolo “% vol” (Reg. Ce 607/2009).

Il titolo alcolometrico volumico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol. al titolo determinato dalla prova realizzata sul prodotto e del valore della incertezza di misura della suddetta prova. Tale tolleranza sale allo 0,8% nei seguenti casi: vini immagazzinati in bottiglie per più di tre anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi e vini di uve stramature (Reg. Ce 607/2009).

Le dimensioni minime dei caratteri impiegati per l’indicazione del titolo alcolometrico devono essere conformi alle seguenti indicazioni (Reg. Ue 607/2009):

¹ D. Lgs. 61/2010 art. 3. Rimangono invariate anche le regole relative all’utilizzo delle menzioni tradizionali utilizzata per individuare i vini DOP/IGP in uso nelle Province di Bolzano, nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine.

- ⇒ minimo 5 millimetri, se il volume nominale è superiore a 100 centilitri;
- ⇒ minimo 3 millimetri, se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri;
- ⇒ minimo 2 millimetri, se il volume nominale è pari o inferiore a 20 centilitri.

Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull'etichetta devono figurare il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Qualora sull'etichetta dovesse essere riportato il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura "% vol" e può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale" (Reg. Ce 607/2009).

5.1.3 Indicazione della provenienza

Tale indicazione per i vini DOP/IGP deve essere riportata utilizzando le seguenti indicazioni:

- "vino di ..." oppure
- "prodotto in ..." oppure
- "prodotto di..." oppure termini equivalenti.

Tale diciture devono essere completate con il nome dello Stato membro o Paese Terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate (Reg. Ce 607/2009).

5.1.4 Indicazione dell'imbottigliatore, produttore, venditore, importatore

In etichetta deve figurare il nome dell'imbottigliatore, preceduto dai termini "imbottigliatore ..." oppure "imbottigliato da" o similari.

Il marchio d'impresa in etichetta non può sostituire il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore.

Il DM 13/08/2012 stabilisce le seguenti espressioni che possono precedere l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'imbottigliatore, a seconda se tale operazione avviene:

- nell'azienda del produttore: "imbottigliato dall'azienda agricola ...", "imbottigliato dal viticoltore ...", oppure "imbottigliatore all'origine da ...".
- presso un'Associazione di produttori: "imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...", "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ..." oppure "imbottigliato all'origine dall'Associazione dei produttori ..." ed altre espressioni similari;

Nel caso in cui l'imbottigliamento avvenga nella zona di produzione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze è ammesso l'utilizzo, anche in conformità a quanto previsto dal relativo disciplinare, di una delle seguenti espressioni:

- "imbottigliato nella zona di produzione" o
- "imbottigliato in ..." seguita dal nome della DOP/IGP, ma a condizione che tali operazioni siano contemplate nel disciplinare di produzione.

Infine, se il vino è ottenuto da uve raccolte esclusivamente nei vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa è ammesso l'utilizzo della dicitura "integralmente prodotto" in aggiunta ai riferimenti dell'imbottigliatore.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di ..." o nel caso in cui è indicato anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato da ... per conto di ..." (Reg. Ce 607/2009).

Nel caso del vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, i riferimenti all'imbottigliatore possono essere sostituiti da quelli del produttore o del venditore; essi devono essere preceduti dai termini "produttore" o "prodotto da ...", "venditore" o "venduto da ...". Ai sensi del Reg. Ce 607/2009 gli Stati membri possono decidere la sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da ..."rispettivamente con i termini di "elaboratore" o "spumantizzatore" e "elaborato da ..." o "spumantizzato da".

Per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, si intende il **nome o la ragione sociale indicata per esteso**; in alternativa, è consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'ufficio del registro delle imprese, sotto la voce "denominazione". (DM 13/08/2012)

Nel caso in cui l'imbottigliamento effettivo avvenga nel comune confinante con quello dove è posta la sede sociale dell'imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento può essere omissis. In tutti gli altri casi deve essere indicato il luogo reale di imbottigliamento, se diverso da quello dove è stabilita la sede sociale dell'imbottigliatore. (DM 13/08/2012)

I riferimenti all'imbottigliatore, produttore e venditore possono essere sostituiti dal **codice dello stabilimento attribuito dall'ICQRF** seguito dalla sigla IT, a condizione che in etichetta figurino per esteso il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo di un soggetto che partecipa al circuito commerciale. Al riguardo si segnala che il codice dell'imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, è quello che identifica lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o produttore che fa effettuare le predette operazioni da terzi per proprio conto oppure nel caso di venditore o importatore, il codice attribuito all'operatore può essere quello che identifica la sola sede legale. (DM 13/08/2012)

Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non è anche atto a fare individuare il Comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, o un Comune con esso confinante, il codice è completato dall'indicazione in chiaro del Comune dove è avvenuto l'imbottigliamento o, in alternativa, dal codice ISTAT. (DM 13/08/2012)

Se i riferimenti all'operatore commerciale (nome, ragione sociale, l'indirizzo, ecc.) contengono, in tutto o in parte, il nome di una DOP/IGP, e gli stessi vengono utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per

indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore. (DM 13/08/2012)

I termini elencati nell'allegato XIII del Reg. Ce 607/2009 (abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre e villa) riferite all'azienda agricola, nonché le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP a condizione che (DM 13/08/2012):

- i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;
- l'uso dei predetti nomi e toponimi è subordinato alla dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi;
- il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda (Reg. Ce 607/2009);
- l'elaborazione sia interamente effettuata nell'azienda (Reg. Ce 607/2009).

Infine si segnala che il nome di un'azienda può essere utilizzato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto solo dietro esplicita autorizzazione dell'azienda stessa.

5.1.4 Indicazione del tenore di zucchero

Tale indicazione è obbligatoria solo per i vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumante aromatici di qualità, ed è disciplinata dal Reg. Ce 607/2009 art. 58.

Le indicazioni da utilizzare sono quelle stabilite all'allegato XIV del regolamento e sono riportate nella tabella seguente:²

² Reg. Ce 607/2009, art. 58.

Tabella 1- Tenore di zucchero

Termini	Condizioni d'uso
<i>Brut nature</i>	Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.
<i>Extra brut</i>	Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.
<i>Brut</i>	Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.
<i>Extra dry</i> <i>Extra secco</i>	Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.
<i>Dry</i> <i>Secco</i>	Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.
<i>Demi-sec</i> <i>Abboccato</i> <i>Medium dry</i>	Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.
<i>Dolce</i>	Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

Il tenore di zucchero può differire di non oltre 3 g/l rispetto a quello indicato sull'etichetta del prodotto.

Se il tenore di zuccheri dei prodotti giustifica l'uso di due termini, è facoltà del produttore scegliere quale utilizzare.

5.1.5 Presenza di allergeni

L'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni è disciplinato dal Reg. Ce 607/2009 (art. 51) e dal Reg. Ue 1169/2011 (art. 21).


Gli allergeni devono essere evidenziati adottando una delle seguenti indicazioni:

- "Contiene solfiti", o "Contiene anidride solforosa" per segnalare l'eventuale impiego di solfiti quale ingrediente;
- "Contiene uovo" o "Contiene proteina dell'uovo" o "Contiene lisozima da uovo" o "Contiene ovoalbumina" in caso di presenza di uova o di prodotti a base di uova;

- “Contiene latte”, “Contiene derivati del latte”, “Contiene caseina del latte” o “Contiene proteina del latte” in caso di presenza di latte o di prodotti a base di latte.

In aggiunta ai termini indicati è possibile, su base facoltative, riportare il pittogramma comunitario per segnalare la presenza di allergeni.

Figura 3 - Pittogramma comunitario segnaletico degli allergeni



L'utilizzo del pittogramma deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo dell'indicazioni con il termine "Contiene..".

5.1.6 Numero di identificazione e/o lotto

In via generale con il termine lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate e confezionate in circostanze praticamente identiche; il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è apposto sotto la sua responsabilità;

Per quanto riguarda i vini DOCG, il D. lgs. 61/2010 (art. 19) stabilisce che essi vengano immessi sul mercato muniti del contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contenente il numero di identificazione.

Invece per i vini DOC viene stabilito che è facoltà dell'operatore scegliere se utilizzare il contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

oppure, in sostituzione, un numero di lotto attribuito alla partita certificata dall'imbottigliatore; il numero di lotto deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, e deve essere preceduto dalla lettera "L".

I vini IGT devono indicare il numero di lotto e non possono utilizzare il contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5.1.7 Annata di produzione delle uve

Il D. Lgs 61/2010 all'art. 6 comma 10 stabilisce che i vini DOP devono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione dei vini liquorosi, vini spumanti e vini frizzanti.

Come stabilito dal Reg. Ce 607/2009 (art. 61) per i prodotti ottenuti da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare è quella precedente. Si ricorda, al riguardo, che la campagna vendemmiale inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

5.1.8 Quantità

L'indicazione della quantità deve essere espressa in litri o millilitri; non sono contemplate altre unità di misura (esempio centilitri, ettolitri, ecc.).

In caso di utilizzo di recipienti di tipo CEE è obbligatorio riportare a fianco dell'indicazione della quantità il simbolo metrologico "e", di altezza pari ad almeno 3 mm e apposto utilizzando le proporzioni stabilite dal DM del 05/08/1976.

In caso di utilizzo di recipienti di tipo diverso da quelli CEE (c.d. imballaggi nazionali) l'apposizione del simbolo metrologico "e" non è ammesso; inoltre, per questa tipologia di imballaggi, il DPR n. 391 del 26/05/1980 stabilisce la grandezza minima dei caratteri da utilizzare per l'indicazione della quantità, ovvero (Tab.):

Tabella 2 - Altezza minima dei caratteri utilizzati per l'indicazione della quantità (preimballaggi non CEE)

Quantità in grammi o millilitri delle confezioni	Altezza minima in mm
Fino a 50	2
Oltre 50 e fino a 200	3
Oltre 200 fino a 1.000	4
Oltre 1.000	6

Infine, come disposto dal D. Lgs. 61/2010 art. 19 comma 3, è aumentato il livello massimo di capacità delle bottiglie (o dei recipienti) per l'immissione al consumo dei vini DOP/IGP, passando da 5 a 6 litri, salvo diverse disposizioni previste da gli specifici Disciplinari di produzione.

5.2 Indicazioni facoltative

I vini DOP/IGP possono riportare in etichetta, su base facoltativa, le seguenti ulteriori indicazioni (Reg. Ce 607/2009):

1. il nome della varietà di vite;
2. il tenore di zucchero;
3. le menzioni tradizionali;
4. i simboli comunitari della DOP/IGP;
5. le indicazioni relative a determinati metodi di produzione;
6. il nome di una unità geografica più piccola o più ampia dell'area delimitata di produzione della DOP/IGP;
7. dichiarazione nutrizionale (Reg. Ue 1169/2011);
8. ulteriori indicazioni.

Le indicazioni facoltative non devono togliere spazio a quelle obbligatorie che, inoltre, hanno specifici vincoli in materia di grandezza dei caratteri che sono stati precedentemente illustrati.

5.2.1 Nome della varietà di vite

Il Reg. Ce 607/2009 (art. 62) stabilisce che i nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi possano essere utilizzati per i vini DOP/IGP alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui sia nominato un solo vitigno o un suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tale varietà;
- b) nel caso in cui siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tali varietà. In quest'ultimo caso le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

Nella successiva tabella 2 viene riportato l'elenco delle varietà di vite distintive che costituiscono una DOP ed il cui uso è riservato solo alle corrispondenti DOC e DOCG (v. allegato 1 del DM del 13/08/2012):

Tabella 3 - Elenco varietà di vite o sinonimi distintivi costituenti una DOP italiana

Nome varietà vite	Intero nome DOP
Albana	Romagna Albana
Bianchetto	Bianchetto del Metauro
Cannonau	Cannonau di Sardegna
Erbaluce	Erbaluce di Caluso» o «Caluso
Girò	Girò di Cagliari
Nasco	Nasco di Cagliari
Nuragus	Nuragus di Cagliari
Ormeasco	Ormeasco di Pornassio o «Pornassio
Ruché	Ru di Castagnole Monferrato
Sagrantino	Montefalco Sagrantino» o Sagrantino di Montefalco
Semidano	Sardegna Semidano

La tabella 2A riporta i nomi delle varietà di vite e i loro sinonimi che contengono o sono costituiti da una DOP o IGP e che possono essere utilizzati solo in riferimento a specifici vini DOP/IGP.

Tabella 3A - Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani.

Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Possibilità di utilizzo
Alba	Albarossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Liguria e Piemonte
Alicante (ES)	Alicante	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
	Alicante Bouschet	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
Avola	Nero d'Avola	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia
Bourgogne (FR)	Blauburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Blauer Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Weißburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Weißer Burgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Weissburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Calabria	Calabrese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
Friuli	Friulano	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia
Montepulciano	Montepulciano	Per i vini DOP «Montepulciano d'Abruzzo» e «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»
Porto (PT)	Portoghese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano
Sardegna	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna

La Tabella 2B riporta i nomi delle varietà di vite e i loro sinonimi, che contengono parzialmente una DOP o IGP e che possono essere utilizzati solo in riferimento a uno specifico vino DOP/IGP.

Tabella 3B - Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani.

Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Possibilità di utilizzo
Aglianico del Taburno	Aglianico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
Aglianico del Vulture	Aglianicone	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
Aleatico di Gradoli	Aleatico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
Aleatico di Puglia		
Ansonica Costa dell'Argentario	Ansonica	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
Conca de Barbera (ES)	Barbera Bianca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo e Piemonte
	Barbera	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna
Malvasia di Castel nuovo Don Bosco	Bosco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
Bosco Eliceo		
Brachetto d'Acqui	Brachetto	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
Cesanese del Piglio	Cesanese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria
Cesanese di Olevano Romano		
Cesanese di Affile		
Cortese di Gavi	Cortese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Sardegna e nelle Province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
Cortese dell'Alto Monferrato		
Côte de Duras (FR)	Durasa	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte

Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Possibilità di utilizzo
Korinthos-Korinthiakos (GR)	Corinto Nero	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina
Fiano di Avellino	Fiano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
Fortana del Taro	Fortana	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Cremona, Mantova e Sondrio
Freisa d'Asti	Freisa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nelle Province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
Freisa di Chieri		
Greco di Bianco	Greco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
Greco di Tufo		
Grignolino d'Asti	Grignolino	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
Grignolino del Monferrato Casalese		
Lacrima di Morro d'Alba	Lacrima	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Umbria e nelle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Lambrusco grasparossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
Lambrusco di Sorbara	Lambrusco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Mantova e Treviso.
Lambrusco Mantovano		
Lambrusco Salamino di Santa Croce	Lambrusco Salamino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
Colli Maceratesi	Maceratino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria
Nebbiolo d'Alba	Nebbiolo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle Province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
Colli Bolognesi	Pignoletto	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna
Classico Pignoletto		

Primitivo di Manduria	Primitivo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria

Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Possibilità di utilizzo
Rheinhessen (DE)	Rheinriesling	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
	Riesling renano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e nelle Province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine
Rossese di Dolceacqua	Rossese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
Sangiovese di Romagna	Sangiovese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
Teroldego Rotaliano	Teroldego	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle Province di Bolzano, Trento, Verona e Sondrio
Vinho Verde (PT)	Verdea	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
	Verdeca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
	Verdello	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria
	Verdese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Como e Lecco
Verdicchio dei Castelli di Jesi	Verdicchio	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
Verdicchio di Matelica		
Vermentino di Gallura	Vermentino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
Vermentino di Sardegna		
Vernaccia di San Gimignano	Vernaccia	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana, Marche, Umbria
Vernaccia di Serrapetrona		
Vernaccia di Oristano		

Uso dei sinonimi

Il DM 13/08/2012 (all. V) stabilisce i sinonimi in sostituzione del nome di talune varietà costituite, o contenenti in tutto o in parte, il nome di una DOP o IGP che possono essere utilizzati nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.

Tabella 4 - Elenco di sinonimi delle varietà di viti, riportati nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati nell'etichettatura e presentazione dei vini

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Possibilità di utilizzo
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello*	* Ai soli fini della designazione del vino DOP «Bianchello del Metauro»
Bianchetta genovese B	Bianchetta	
Bianchetta trevigiana B	Bianchetta	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino, Bonvino, Ottenese	
Bombino nero N	Bombino, Bonvino	
Bonarda N	Uva rara*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale, Bovale di Spagna	
Cabernet franc N	Cabernet	
Cabernet Sauvignon N	Cabernet	
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo, Drupeggio	
Cannonau N	Cannonao, Gamay*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Carmenère N	Cabernet, Cabernet nostrano, Cabernet italiano	
Catarratto bianco comune	Catarratto	

B		
Catarratto bianco lucido B	Catarratto	
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda	* Ai soli fini della designazione del DOP «Oltrepò Pavese»
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego	
Glera B	Serprino*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP «Colli Euganei»
Glera lunga B	Glera Serprino*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP «Colli Euganei»
Greco nero N	Greco, Maglioccone, Gregu nieddu	
Groppello gentile N	Groppello	
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso	
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco, Groppello Grasparossa	
Lambrusco Maestri N	Lambrusco, Groppello Maestri	
Lambrusco Marani N	Lambrusco	
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier, Roter Malvasier	
Malvasia bianca B	Malvasia, Verdana, Iuvarella	
Malvasia bianca di Basilicata B	Malvasia	
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia bianca lunga B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia di Candia Aromatica B	Malvasia	
Malvasia di Casorzo N	Malvasia	

Malvasia di Lipari B	Malvasia	
Malvasia di Sardegna B	Malvasia	
Malvasia di Schierano N	Malvasia	
Malvasia istriana B	Malvasia	
Malvasia nera di Basilicata N	Malvasia, Malvasia nera	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Marzemina bianca B	Marzemina	
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montonico bianco B	Montonico, Mantonico	
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia
Moscato di Scanzo N	Moscato	
Moscato giallo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller, Muscat, Muskateller	
Moscato nero di Acqui N	Moscato, Moscato nero	
Moscato di Terracina B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller	
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller, Moscato delle rose	
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Province di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Weißburgunder*, Pinot blanc, Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
		** Ai soli fini della designazione dei vini

		spumanti.
Pinot grigio G	Ruländer, Grauburgunder* Pinot gris, Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
		** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Pinot nero N	Blauburgunder*, Spätburgunder*, Blauer Spätburgunder*, Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
		** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Portoghese N	Blauer Portugieser*, Portugieser	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Primitivo N	Zinfandel	
Raboso Piave N	Raboso, Friularo*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso veronese N	Raboso	
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco, Malvoise	
Refosco nostrano N	Refosco, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise	
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula	
Riesling italico B	Riesling Welschriesling*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Riesling renano B	Riesling	
Rosignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangiovetto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc	
Schiava gentile N	Schiava, Vernatsch*, Kleinvernatsch*, Mittervernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Schiava grigia N	Schiava, Vernatsch*, Grauvernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Schiava grossa N	Schiava, Vernatsch*,	* Ai soli fini della designazione

	Edelvernatsch*, Großvernatsch*	dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner, Silvaner, Grüner Sylvaner*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Friulano*, Tai**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia
		** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Tocai rosso N	Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Trebbiano di Soave B	Turbina, Verdicchio bianco	
Trebbiano giallo B	Trebbiano, Rossetto	
Trebbiano abruzzese B	Trebbiano	
Trebbiano modenese B	Trebbiano	
Trebbiano romagnolo B	Trebbiano	
Trebbiano spoletino B	Trebbiano	
Trebbiano toscano B	Trebbiano Ugni blanc, Procanico	
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia	
Verdea B	Colombana bianca	
Verduzzo friulano B	Verduzzo	
Verduzzo trevigiano B	Verduzzo	
Vernaccia di Oristano B	Vernaccia	
Vernaccia nera N	Vernaccia	
Vespaiole B	Vespaiole	
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone	

5.2.2 Indicazione del tenore di zucchero

Per i vini liquorosi l'art. 10 del D.M. 13/08/2012 riporta le seguenti indicazioni di tipo di prodotto che possono essere utilizzate, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti di seguito indicati:

- «secco»: fino a 40 g/l;
- «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;
- «dolce»: superiore a 100 g/l.

Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati, sulla base di quanto indicato al successivo co. 2, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti di seguito indicati:

- «secco»: da 0 a 15 g/l;
- «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
- «amabile»: da 30 a 50 g/l;
- «dolce»: superiore a 45 g/l.

Nel caso in cui il contenuto zuccherino dovesse giustificare l'uso di due dei suddetti termini previsti dai co. 1 e 2 dell'articolo 10 del D.M. 13/08/2012, in etichetta è possibile riportare solo uno di questi due termini. Inoltre si fa presente che il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti DOP e IGP, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione.

5.2.3 Menzioni tradizionali

L'allegato 6 del D.M. del 13/08/2012 riporta l'elenco completo delle menzioni tradizionali distintive che costituiscono una DOP che possono essere utilizzate per l'etichettatura e la presentazione dei vini a DOP.

Tabella 5 - Elenco delle menzioni tradizionali distintive costituenti una DOP

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
5	Falerno	Falerno del Massico
6	Morellino	Morellino di Scansano
7	Sforzato o Sfursat	«Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»
8	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

5.2.4 Simboli comunitari della DOP/IGP

I simboli comunitari della DOP/IGP sono quelli previsti dal Reg. Ue 668/2014.

In caso di utilizzo dei simboli comunitari questi devono figurare nelle immediate vicinanze della relativa DOP/IGP.

Nella successive figure 3 e 4 sono riportati rispettivamente i simboli comunitari a colori ed in bianco e nero.

Figura 4- I simboli comunitari a colori delle DOP e delle IGP





Se il colore di fondo dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo.

Figura 5 - I simboli comunitari in negativo delle DOP e delle IGP



5.2.5 Indicazioni relative a determinati metodi di produzione

La menzione tradizionale "novello" o "vino novello" relativa al modo in cui è stato elaborato ed all'epoca in cui è stato immesso al consumo il vino, è riservata alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, nel rispetto delle seguenti condizioni (DM 13/08/2012, all. VII):

- la menzione "novello" o "vino novello" deve essere prevista nel disciplinare di produzione;
- il confezionamento deve essere effettuato entro il 31/12 dell'annata di vendemmia;
- sono state acquisite tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nel disciplinare nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione;
- la data di immissione al consumo, se non è previsto dal disciplinare un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve da cui il vino deriva;

- il periodo di vinificazione non può essere inferiore ai 10 giorni dall'inizio della stessa;
- le partite di vini "novelli" devono essere ottenute per almeno il 40% mediante processo di fermentazione con macerazione carbonica dell'uva intera;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo non può essere inferiore all'11% e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 g per litro;
- la qualificazione "novello" o "vino novello" deve essere riportata in tutti i documenti ufficiali e/o commerciali o registri delle ditte produttrici e commercializzatrici;
- per i vini "novelli" estratti dagli stabilimenti di confezionamento prima del 30 ottobre nei documenti di trasporto deve essere riportata la "dicitura da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre ----- (anno)";
- i vini "novelli" nella designazione e presentazione devono far riferimento all'annata di produzione delle uve;
- al di fuori dei casi sopra indicati è vietato utilizzare la menzione "novello" o "vino novello" o altre indicazioni similari, come ad es. "giovane", "nuovo", ecc.

Secondo il disposto dell'art. 66, co. 2 del Reg. Ce 607/2009 le seguenti indicazioni possono essere usate per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che sia stato fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno:

- "fermentato in botte" oppure "fermentato in botte di" (indicare l'essenza) oppure "fermentato in barrique";
- "maturato in botte" oppure "maturato in botte di" (indicare l'essenza) oppure "maturato in barrique";
- "invecchiato in botte" oppure "invecchiato in botte di" (indicare l'essenza) oppure "invecchiato in barrique".

L'impiego di una delle suddette indicazioni è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le suddette indicazioni non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

Il co. 2 dell'art. 66 del Reg. Ce 607/2009 dispone che l'espressione «fermentato in bottiglia» può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

- a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
- b) la durata del processo di elaborazione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;
- c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e
- d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale», di cui al co. 4 del Reg. Ce 607/2009 possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

- a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,
- b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),
- c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

Il co. 5 dell'art. 66 del Reg. Ce 607/2009 dispone che l'espressione «Crémant» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a

denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

- a) le uve siano vendemmiate a mano;
- b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;
- c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
- d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;
- e) il vino sia stato fermentato in bottiglia secondo le regole sopra indicate (punto 2);
- f) il termine «Crémant» sia indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi, fatti salvi i casi particolari di nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della DOP/IGP;

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «*Crémant*» registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

I vini possono utilizzare in etichetta i termini "biologico", o le abbreviazioni "bio" ed "eco", nella denominazione di vendita o nel suo stesso campo visivo solo se le uve e il processo di vinificazione siano realizzati in conformità a quanto stabilito dal titolo II, capo 3 bis del Reg Ce 834/2007.

I vini che, in conformità a quanto sopra illustrato, utilizzano in associazione alla denominazione di vendita i termini "biologico", e/o le su abbreviazioni, devono inoltre riportare:

1. il logo di produzione biologica, di cui alla figura sotto riportata; il logo può essere riportato anche in bianco e nero e deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza di 123,5 mm;

Figura 6 - Logo di produzione biologica dell'Unione Europea, normale e in bianco e nero



2. il codice identificativo dell'Organismo di controllo, preceduto dall'indicazione "Organismo di controllo autorizzato Mipaaf"; le prime due lettere del codice identificano il Paese (per l'Italia IT), segue il termine Bio che identifica la produzione biologica e il codice identificativo della struttura di controllo; l'indicazione del nome dell'Organismo di controllo è facoltativa;
3. l'indicazione dell'origine, riportata utilizzando una delle seguenti diciture:
 - a. "Agricoltura UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti hanno origine comunitaria;
 - b. "Agricoltura non UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti provengono da un Paese terzo;
 - c. "Agricoltura UE/non UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti provengono in parte dal territorio comunitario e in parte da un Paese terzo.

L'indicazione UE/non UE può essere sostituita dal nome del/i Paese/i.

4. il codice dell'operatore, attribuito dall'Organismo di controllo.

Per i prodotti vitivinicoli DOP/IGP eventuali altre indicazioni relative al metodo di ottenimento o elaborazione e alla condizioni di utilizzazione, possono essere previste dai disciplinari di produzione delle DOP/IGP.

5.2.6 Nome di una unità geografica più piccola o più ampia dell'area delimitata di produzione della DOP/IGP

L'indicazione di unità geografiche più ampie o più piccole della DOP/IGP è ammessa alle condizioni stabilite al relativo Disciplinare di produzione e dal Reg. Ue 607/2009 (art. 67).

Nello specifico il regolamento dispone che:

- a) in caso di indicazione di un'unità più piccola della zona che è alla base della DOP/IGP, almeno l'85% delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene da tale unità mentre il rimanente 15% delle uve proviene dalla zona geografica delimitata nel disciplinare;
- b) il nome dell'unità geografica più ampia o più piccola della zona che è alla base della DOP/IGP è costituito da:
 - a. una località o un gruppo di località;
 - b. un comune o una frazione;
 - c. una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;
 - d. una zona amministrativa.

5.2.7 Dichiarazione nutrizionale

Ai sensi del Reg. Ue 1169/2011, le bevande con un contenuto alcolico superiore all'1,2% possono riportare la dichiarazione nutrizionale nella versione semplificata, ovvero limitata all'indicazione del solo valore energetico riferito a 100 ml ed espresso in kcal e kJ.


5.2.8 Ulteriori indicazioni

Ulteriori indicazioni possono figurare in etichetta dei vini DOP/IGP a condizione che siano veritiere e documentabili e che non siano tali da creare confusione nel consumatore. Come stabilito all'art. 14 del DM 13/08/2012, il rischio di confusione è da intendersi evitato se le tali indicazioni:

- non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP e IGP protette tenuto conto che la protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi purché distintivi;
- siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separati dalle indicazioni obbligatorie;
- devono avere caratteri non superiori ai 3 mm e mezzo di altezza ed a 2 mm e pezzo di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli utilizzati per la DOP o IGP.

6 APPENDICE

6.1 Etichetta di un vino IGP



1. **Nome della Denominazione**
2. **Menzione** che accompagna unità geografica italiana (può essere anche in sigla "IGT"), che sostituisce espressione IGP
3. **Nome della varietà** di vite: in questo caso il vino è ottenuto al 100% dalla varietà Pinot Grigio (**FACOLTATIVA**)
4. **Annata di raccolta** delle uve (**FACOLTATIVA PER GLI IGP**)
5. **Simbolo Comunitario** che contraddistingue la IGP, riportato secondo quanto previsto dall'Allegato X del Reg. UE n. 1151/2012 e dal Reg. UE n. 664/14 (**FACOLTATIVO**)
6. **Nome** oppure **Ragione sociale** dell'**imbottigliatore**. A particolari condizioni, è anche possibile utilizzare termini quali «*imbottigliato dal viticoltore*» o «*imbottigliato all'origine*» oppure «*imbottigliato dalla Azienda agricola*», ma in tale caso il vino in causa deve essere imbottigliato nell'azienda del produttore (Imprenditore Agricolo a titolo principale - ammesso il principio di prevalenza)
7. **Comune e Stato membro** in cui **imbottigliatore** ha sede principale
8. **Indicazione della provenienza**
9. **Numero di Lotto** di appartenenza del vino. La sua indicazione è a discrezione dell'imbottigliatore (in questo caso indica che il vino è stato imbottigliato il 307esimo giorno del 2014, cioè il 3.11.2016)
10. **Volume nominale** del recipiente ; la lettera «e» può figurare solo su imballaggi CEE e deve avere un'altezza minima pari a 3 mm.
11. **Titolo alcolometrico volumico effettivo** ; per recipiente da 0,75 l l'altezza dei caratteri deve essere di min. 3 mm
12. **Indicazione allergeni.**
13. **Pittogramma comunitario** relativo alla presenza di allergeni (**FACOLTATIVO**)

In **nero** le indicazioni obbligatorie.

In **verde** le indicazioni obbligatorie che devono avere un'altezza minima pari a 1,2 mm.

In **rosso** le indicazioni facoltative.

6.1 Etichetta di un vino DOP

TINTILLA del Molise (1)
Denominazione di Origine Controllata (2)
2016 (3)
ROSSO (4)
VIGNA BRUNETTA (5)
Imbottigliato all'origine nella zona di produzione e integralmente prodotto da Azienda Agricola Fabio Bianchi (6)
Carmignano - Italia (7)
L14 041 (8)
750 ml e (9) 11,5% vol (10)
Vino Italiano (11)
contiene solfiti (12)
bottiglia n. 2036 di 3000 (13)
Questo vino è ottenuto da uve della varietà Tintilla coltivate nel Molise nei vigneti aziendali ubicati in provincia di Campobasso. Si sposa perfettamente con piatti di cacciagione e selvaggina. (14)
X1234 (15)

1. **Nome della Denominazione** da cui proviene il vino
2. **Menzione** tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC) che sostituisce l'espressione DOP
3. **Annata** di raccolta delle uve; informazione prevista dal Disciplinare
4. **Menzione tradizionale**, che deve essere specificamente prevista dal relativo disciplinare di produzione (**FACOLTATIVA**)
5. **Menzione " vigna " seguita dal " toponimo "**, cioè dal nome del luogo che non sia geografico (**FACOLTATIVA**)
6. **Nome oppure Ragione sociale dell'imbottigliatore**. È possibile usare i termini «imbottigliato nella zona di produzione» e «imbottigliato all'origine dalla Azienda agricola» (a condizione che imbottigliamento avvenga in azienda del produttore) eventualmente integrati da dicitura «integralmente prodotto» (solo se tutte le uve provengano dai vigneti dell'azienda)
7. **Comune e Stato membro in cui l'imbottigliatore** ha sede principale
8. **Numero di Lotto di appartenenza del vino**
9. **Volume nominale** (per recipiente da 1,5 l: altezza carattere min. 6 mm)
10. **Titolo alcolometrico volumico effettivo** (per recipiente da 750 ml altezza carattere min. 4 mm)
11. **Indicazione di Provenienza** - 12. **Indicazione allergeni**
13. **Numero del recipiente**, indicazione possibile senza particolari prescrizioni (deve essere dimostrabile e va provata, a richiesta degli organismi di controllo, la sua esattezza) (**FACOLTATIVA**)
14. **Altre Indicazioni veritiere e documentabili**. Vanno riportate nel contesto della descrizione del prodotto, con caratteri di dimensione non superiori a $\frac{1}{4}$ della grandezza dei caratteri usati per DOP)
15. **Contrassegno dell'Istituto Poligrafico Zecca dello stato**.

In **nero** le indicazioni obbligatorie.

In **verde** le indicazioni obbligatorie che devono avere un'altezza minima pari a 1,2 mm.

In **rosso** le indicazioni facoltative.